

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PERSONE UNDER 35

<p>CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI</p>	<p>L'incentivo si rivolge ai giovani fino a 35 anni, in vigore esclusivamente per il 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.</p>
<p>CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p>	<p>Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Sono però esclusi i datori di lavoro domestico. Hanno però il diritto del beneficio in riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti pubblici economici; - gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; - le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche.
<p>AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE</p>	<p>Benefici contributivi le imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato, potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione dei contributi e premi Inail. Lo sgravio ha un tetto massimo di 3.000 € all'anno. La durata del beneficio è di tre anni, pari a 36 mesi, a partire dalla domanda di assunzione. Per beneficiare dell'esonero contributivo è necessario che sia il lavoratore che la tipologia di contratto di assunzione rispettino determinati requisiti. Modalità di fruizione dello sgravio contributivo Al fine di usufruire dello sgravio contributivo è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non aver compiuto 35 anni di età; • non esser stati mai occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro. <p>Lo sgravio contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti all'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi. La normativa fissa tuttavia specifici requisiti e vincoli per le imprese; difatti il datore di lavoro potrà usufruire dello sgravio richiesto esclusivamente nel caso in cui nei 6 mesi successivi all'assunzione non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.</p>
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Valido in tutto il territorio nazionale.</p>
<p>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</p>	<p>Non soggetto alla regola del "<i>de minimis</i>" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<p>Legge n. 205/2017;</p>